

Normativa e prassi

Imposta unica sulle scommesse: ecco i codici per l’F24 Accise

15 Aprile 2014

A distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori o altro, il gioco paga comunque al Fisco. Eventualmente anche con interessi e sanzioni

Con la **risoluzione 39/E** del 15 aprile, per consentire il versamento, tramite l’F24 Accise, dell’imposta unica sulle scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra singoli giocatori, delle sanzioni e relativi interessi, nonché delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, sono stati istituiti i codici tributo:

- “**5352**” (imposta), “**5353**” (interessi), “**5354**” (sanzione per ritardato versamento)
- “**5355**” (imposta), “**5356**” (interessi), “**5357**” (sanzione per ritardato versamento), per le somme di competenza della regione Sicilia
- “**5358**” (sanzione), “**5359**” (interessi di mora), “**5360**” (sanzione, somme di competenza della regione Sicilia), “**5361**” (interessi di mora, somme di competenza della Regione Sicilia), in caso di ravvedimento.

I codici tributo devono essere esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento; nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Invece, per il versamento, sempre mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato dell’imposta unica sulle scommesse a distanza a quota fissa, con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, nonché delle somme rateizzate sono stati istituiti anche i seguenti codici tributo:

- “**5362**” (imposta e interessi), “**5363**” (sanzioni)
- “**5364**” (imposta e interessi), “**5365**” (sanzioni), per le somme di competenza della regione

Sicilia.

I codici tributo dovranno essere esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso la comunicazione di irregolarità; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “rateazione”, in caso di versamento rateale, il numero della rata (in caso di pagamento in unica soluzione, scrivere 0101); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce la liquidazione automatizzata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto assegnato dall’ufficio che lo ha emesso.

Infine, per versare le somme dovute in caso di accertamento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “**5366**” (imposta), “**5367**” (interessi), “**5368**” (sanzioni)

- “**5369**” (imposta), “**5370**” (interessi), “**5371**” (sanzioni), per le somme di competenza della regione Sicilia.

I codici tributo vanno esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “M”; nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento; nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (se non è presente, 999999); nel campo “rateazione”, in caso di versamento in forma rateale, il numero della rata nel formato (in caso di pagamento in unica soluzione, va scritto 0101); nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata; nel campo “codice atto”, il codice dell’atto assegnato dall’ufficio che lo ha emesso.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposta-unica-sulle-scommesse-ecco-codici-1f24-accise>